

LEGGE REGIONALE 28 AGOSTO 1953, N. 12

Ricostituzione dei Comuni di Lasino e Calavino¹

Art. 1

I Comuni di Lasino e Calavino, fusi in quello di Madruzzo con R.D. 7 giugno 1928, n. 1522, sono ricostituiti ciascuno con la circoscrizione territoriale preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta Provinciale di Trento, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.

Art. 3

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¹ In B.U. 28 agosto 1953, n. 15.
